



Comune di Tuili

PROVINCIA SUD SARDEGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.124

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE PATRIMONIALE UNICO ANNO 2023.

L'anno duemilaventidue addì cinque del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LOCCI ANDREA - Sindaco	Sì
2. CONCAS MAURIZIO - Vice Sindaco *	Sì
3. MANCA LUIGI - Assessore	No
4. ZONCA ALBERTO - Assessore	No
5. SANNA MARIA FRANCESCA - Assessore *	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

*Videoconferenza

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dr. COSSU GIANLUCA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LOCCI ANDREA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con propria deliberazione n. 51 del 11.05.2022;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale *“... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”*;

- il **comma 837** a mente del quale *“... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”*;

- il **comma 838** a mente del quale *“... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15/02/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E APPLICAZIONE DEL NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE MERCATALE E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che *“... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) *l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*

b) *la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;*

CONSIDERATI, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

RITENUTO necessario procedere per l'anno 2023 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'**Allegato A) e Allegato B)** che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO INOLTRE ATTO che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

RICHIAMATI INOLTRE:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria

per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato

A votazione unanime e palese

D E L I B E R A

- 1) per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2023, il prospetto delle tariffe, di cui agli Allegati A) – tariffe occupazione suolo pubblico e B) – tariffe esposizioni pubblicitarie e affissioni, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare mandato all' Ufficio Affari Generali di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
- 3) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

e inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n.267

ALLEGATO A - TARIFFA ORDINARIA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Le tariffe giornaliere vanno frazionate per le ore (sino ad un massimo di 9 nell'arco di una giornata) in cui effettivamente si protrae l'occupazione così come indicato al comma 843 della L. 160/2019.

TARIFFE SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

CANONE UNICO MERCATO RIONALE DEL GIOVEDÌ – PIAZZA BANGIUS

MERCATO RIONALE DEL GIOVEDÌ - SETTORE ALIMENTARE

Tariffa Operatori Alimentari = n.48 giovedì Posteggio 30 mq = € 150 annuali

CANONE MERCATO RIONALE DEL GIOVEDÌ - SETTORE NON ALIMENTARE

Tariffa Operatori Non Alimentari = N.48 giovedì

Posteggio 40 mq = € 140 annui

Posteggio 20 mq = € 70 annui

CANONE MERCATO RIONALE DEL GIOVEDÌ - SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE

CATEGORIA OPERATORI "SPUNTISTI"

Tariffa giornaliera categoria operatori spuntisti = € 0,75 al giorno (tariffa frazionabile per un massimo di 9 ore consecutive)

(ESEMPIO = € 0.75 : 24 H x 7 ore di effettiva occupazione x 40 mq = € 8.75)

Alla tariffa annuale per i titolari di posteggio è già applicato lo sconto del 30% come indicato all' art.19 comm.3 del Regolamento Comunale per il Canone Patrimoniale Unico.

TARIFFE PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE E ATTIVITA' SVOLTA	TARIFFE PREVISTE PER IL 2023	
		Occupazione annuale	Occupazione giornaliera (va frazionata per ore di effettiva occupazione, solo se l'occupazione si protrae per un totale di max. 9 ore)
Ctg. I	Commercio fuori mercato - edilizia	€ 30.00	€ 0.65
	In occasione di fiere, manifestazioni, sagre, feste religiose		€ 1.50
	Spettacoli Viaggianti	€ 3.00	€ 0.06*
Ctg. I	Passi carrabili	€ 30.00	€ 1.30
Ctg. I	Occupazione sottosuolo - soprassuolo	€ 15.00	€ 0.80

Ctg. II	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE E ATTIVITA' SVOLTA	TARIFFE PREVISTE PER IL 2023	
		Occupazione annuale	Occupazione giornaliera (va frazionata per ore di effettiva occupazione, solo se l'occupazione si protrae per un totale di max. 9 ore)
Ctg. II	Commercio fuori mercato - edilizia	€ 20.00	€ 0.60
	In occasione di fiere, manifestazioni, sagre, feste religiose		€ 1.50
	Spettacoli Viaggianti	€ 2.00	€ 0.04 *
Ctg. II	Passi carrabili	€ 30.00	€ 0.60
Ctg. II	Occupazione sottosuolo - soprassuolo	€ 30.00	€ 0.60

* Applicare 5% esclusivamente nel caso in cui l'occupazione si protrae per meno di 9 ore come indicato al comm.4 art. 19.

In caso di attività edilizia che necessita di chiusura di strada e che implica un sacrificio della collettività che deve utilizzare percorsi alternativi per raggiungere la propria destinazione, ci sarà una maggiorazione del 50 % a metro quadro (art.21 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale).

ELENCO DELLE STRADE E DEGLI ALTRI SEDIMI DEL COMUNE CON LA CLASSIFICAZIONE

Denominazione	Categoria
Via Roma – Via IV Novembre – Piazza Bangius – Piazza Vittorio Veneto.	I
Strade e piazze non ricomprese nella categoria I.	II

a) ALLEGATO 1

Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione: pubblicità effettuata con striscioni, diapositive e/o proiezioni, cartelli provvisori, ecc....	Tariffa Mq/anno solare	Coefficiente categoria strade
Pubblicità ordinaria mezzi pubblicitari non luminosi con superficie < 5,50 mq	€ 30,00	II categoria= 0.95 I categoria = 1.00
Pubblicità ordinaria mezzi pubblicitari non luminosi con superficie da 5,51 mq a 8,50 mq	€ 12.30	I categoria = 1.00 II categoria= 0.95
Pubblicità ordinaria mezzi pubblicitari non luminosi con superficie > 8,50 mq	€ 15.60	I categoria = 1.00 II categoria= 0.95
Pubblicità luminosa o illuminata effettuata con veicoli, proiezioni o pannelli luminosi	€33.00	I categoria = 1.00 II categoria= 0.95
Esposizioni insegne d'esercizio	€ 30.00	I categoria = 1.00 II categoria= 0.95
Mezzi Pubblicitari definiti modulari (preinsegne) e transenne pubblicitarie	€ 38,40	I categoria = 1.00 II categoria= 0.95
Pubblicità a pavimento o con striscioni attraversanti le strade	€ 38.40	I categoria = 1.00 II categoria= 0.95

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE		
Descrizione: pubblicità effettuata con striscioni, diapositive e/o proiezioni, cartelli provvisori, ecc..	Tariffa	Coefficiente categoria strade
Pubblicità ordinaria mezzi pubblicitari non luminosi con superficie < 5,50 mq	€ 0.80	Il categoria= 0.95 I categoria = 1.00
Pubblicità ordinaria mezzi pubblicitari non luminosi con superficie da 5,51 mq a 8,50 mq	€ 0.85	I categoria = 1.00 Il categoria= 0.95
Pubblicità ordinaria mezzi pubblicitari non luminosi con superficie > 8,50 mq	€ 0.90	I categoria = 1.00 Il categoria= 0.95
Bando sonoro comunale fisso	€ 6.00	I categoria = 1.00 Il categoria= 0.95
Bando sonoro itinerante	€ 10.00	I categoria = 1.00 Il categoria= 0.95

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
firmato digitalmente
LOCCI ANDREA

Il Segretario Comunale
firmato digitalmente
COSSU GIANLUCA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- ☐ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Tuili, lì 12/12/2022

Il Segretario Comunale
firmato digitalmente
Dr. COSSU GIANLUCA

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05/12/2022

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
firmato digitalmente
F.to: Dr. COSSU GIANLUCA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Funzionario Incaricato